

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 34 del 16/11/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

SALARIO MINIMO
(proposta di direttiva europea)

NUOVE REGIONI DI SCENARIO 3 e 4
(ordinanza Ministro della salute)
(aggiornamento delle faq)

CENTRI STORICI
ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI
(contributo a fondo perduto)
(modalità e termini di presentazione della domanda)
(modulistica)

SALARIO MINIMO PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA

Premessa

La proposta di direttiva mira a garantire che i lavoratori nell'Unione siano protetti da un salario minimo adeguato che consenta una vita dignitosa ovunque lavorino.

Al fine di raggiungere questo obiettivo generale, la proposta istituisce un quadro che mira a migliorare l'adeguatezza dei salari minimi e aumentare l'accesso dei lavoratori alla protezione del salario minimo.

Questi obiettivi sono rilevanti sia per i sistemi di salario minimo legale che per quelli definiti dalla contrattazione collettiva.

Base giuridica

La recente iniziativa trova i suoi fondamenti sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, che prescrive all'Unione di sostenere e integrare le attività degli Stati membri nel campo delle condizioni di lavoro, entro i confini dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, consentendo di fissare requisiti minimi mediante direttive ed evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici in modo tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Secondo la valutazione della Commissione, poiché la direttiva non conterrebbe misure che incidono direttamente sul livello retributivo, rispetterebbe pienamente i limiti imposti all'azione dell'Unione dal citato articolo 153.

Contenuto

Tra le varie opzioni valutate, la Commissione ha optato per il pacchetto che chiede a tutti gli Stati membri di sostenere e aiutare la contrattazione collettiva per quanto riguarda la fissazione dei salari, in particolare quando la copertura della contrattazione collettiva è bassa, nonché di rafforzare l'applicazione dei salari minimi e il monitoraggio della loro adeguatezza e copertura. Inoltre, per gli Stati membri con salari minimi definiti per legge, richiede l'uso di criteri chiari e stabili per guidare la definizione e l'aggiornamento dei salari minimi e un ruolo rafforzato delle parti sociali, limitando al minimo indispensabile l'uso di deroghe e variazioni del salario minimo legale.

L'analisi quantitativa effettuata su uno scenario basato su un ipotetico aumento del salario minimo al 60% del salario medio lordo mostra che migliorerebbe l'adeguatezza del salario minimo in circa la metà degli Stati membri.

Tra i 10 ei 20 milioni di lavoratori trarrebbero vantaggio da questi miglioramenti. In diversi paesi, il miglioramento della protezione del salario minimo comporterebbe una riduzione della povertà lavorativa e della disuguaglianza salariale di oltre il 10% e una riduzione del divario retributivo di genere di circa il 5% o più.

La Commissione prevede inoltre che migliorino gli incentivi al lavoro, oltre a sostenere l'uguaglianza di genere e contribuire a ridurre il divario retributivo di genere poiché la maggior parte dei salari minimi (circa il 60% nell'UE) sono donne.

Gli impatti economici previsti includono un aumento del costo del lavoro per le imprese, un aumento dei prezzi e, in misura minore, minori profitti.

L'impatto sulle imprese sarebbe mitigato dall'aumento dei consumi dei lavoratori a basso salario, che sosterebbe la domanda interna.

Le imprese, in particolare le PMI, trarrebbero vantaggio anche da aumenti salariali minimi più gradualmente e prevedibili, che migliorerebbero l'ambiente imprenditoriale.

Norme generali

Il primo capitolo contiene le norme relative alle finalità della direttiva, l'ambito di applicazione, le definizioni e la promozione della contrattazione collettiva.

Finalità

E' quella di stabilire un quadro a livello dell'Unione per garantire che i salari minimi siano fissati a un livello adeguato e che i lavoratori abbiano accesso alla protezione del salario minimo, sotto forma di salario minimo legale o di salari stabiliti da contratti collettivi.

Si evidenzia inoltre che nella versione definitiva del testo è stato aggiunto l'inciso che esplicita il non intento di attribuire ai contratti collettivi il valore erga omnes, inciso che non era inizialmente presente nella bozza.

Ambito di applicazione

Stabilisce l'inclusione dei lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro come definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ciò consente di includere nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva un numero crescente di lavoratori con forme di lavoro non standard, come lavoratori domestici, lavoratori a chiamata, lavoratori intermittenti, vouchers, lavoratori autonomi fittizi, lavoratori delle piattaforme, stagisti e apprendisti.

La proposta di direttiva si applicherebbe a tali lavoratori, purché soddisfino i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia per quanto riguarda la definizione di "lavoratore".

Promozione della contrattazione collettiva

Essa mira ad aumentarne la copertura.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti ad agire per promuovere la capacità delle parti sociali di impegnarsi nella contrattazione collettiva sulla fissazione dei salari e per incoraggiare negoziati costruttivi, significativi e informati sui salari.

Inoltre, richiede che gli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva non raggiunga almeno il 70% dei lavoratori, forniscano un quadro per la contrattazione collettiva e stabiliscano un piano d'azione per la promozione.

Salari minimi

Il salario minimo viene fissato dalla legge e contiene norme relative all'adeguatezza, alle variazioni e alle deroghe, al coinvolgimento delle parti sociali nella fissazione dei salari minimi e nei successivi adeguamenti e all'accesso dei lavoratori al salario minimo.

L'aspetto più problematico di questo capitolo, che pur non dovrebbe riguardare i 6 paesi (Italia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Austria e Cipro) in cui il salario minimo è definito dalla contrattazione collettiva, è quello relativo all'adeguatezza (articolo 5). Come più volte già segnalato alla Commissione dalle rappresentanze datoriali in fase di

consultazione, non appare pensabile che i criteri minimi definiti da una direttiva per il salario minimo ex lege non interferiscano di fatto anche con la contrattazione collettiva.

E' infatti inverosimile che questo accada, limitando quindi l'autonomia delle parti sociali.

Nel concreto, relativamente all'adeguatezza, la direttiva imporrebbe agli Stati membri con salario minimo ex lege di prevedere i seguenti elementi: criteri nazionali per la fissazione e l'aggiornamento del salario minimo legale definiti in modo stabile e chiaro; aggiornamenti regolari e tempestivi; e l'istituzione di organi consultivi.

I criteri nazionali dovrebbero includere almeno il potere d'acquisto dei salari minimi, il livello generale dei salari lordi e la loro distribuzione, il tasso di crescita dei salari lordi, l'andamento della produttività del lavoro, che dovrebbero essere definiti in conformità con le pratiche nazionali, nella legislazione nazionale pertinente, nelle decisioni degli organi competenti o negli accordi trilaterali.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a utilizzare valori di riferimento indicativi per guidare la valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi legali, come quelli comunemente utilizzati a livello internazionale.

Per quanto riguarda questo ultimo elemento si fa riferimento principalmente all'indice di Kaitz (50% del salario medio e/o 60% del salario mediano).

Si evidenzia che il riferimento esplicito viene messo sia nella parte introduttiva, che nella parte esplicativa degli articoli, che nel considerando 21.

Viene invece lasciato in maniera piu' generale nel testo della direttiva (articolo 5 par. 3), dove non viene fatto alcun riferimento alla tipologia di indici da utilizzare.

Norme orizzontali

Vertono sul monitoraggio e raccolta dati, diritto di ricorso e protezione dalle conseguenze e trattamento avverso, nonché le sanzioni.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la raccolta dati (articolo 10), si fa riferimento alla creazione di un efficace sistema per consentire agli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione i dati pertinenti relativi alla copertura e all'adeguatezza.

La disposizione impone agli Stati membri di garantire che le informazioni sui contratti collettivi e le loro disposizioni salariali siano trasparenti e disponibili pubblicamente.

La direttiva distingue le modalità di monitoraggio e raccolta dati a seconda che i salari minimi siano fissati dalla contrattazione collettiva o dal norma di legge.

Nel caso della contrattazione collettiva le modalità individuate e la tipologia di informazioni sono le seguenti:

1. la distribuzione in decili dei salari ponderati per la quota dei lavoratori coperti;
2. il tasso di copertura della contrattazione collettiva;
3. il livello salariale dei lavoratori che non godono della protezione salariale minima prevista dai contratti collettivi e la sua relazione con il livello salariale dei lavoratori che godono di tale protezione minima.

Gli Stati membri forniscono le statistiche e le informazioni di cui al presente paragrafo disaggregate per sesso, età, disabilità, dimensioni dell'azienda e settore.

Il diritto di ricorso e protezione dalle conseguenze e trattamento avverso impone agli Stati membri di garantire che, fatte salve le forme specifiche di ricorso e di risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, i lavoratori e i loro rappresentanti abbiano accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e un diritto di ricorso, incluso il risarcimento, nonché protezione effettiva da qualsiasi forma di pregiudizio nel caso in cui decidano di esercitare il diritto di difesa dei propri diritti in relazione alla tutela del salario minimo stabilito.

In merito alle sanzioni viene stabilito che gli Stati membri debbano prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali che stabiliscono la protezione del salario minimo.

Riferimenti: proposta direttiva UE com (2020)682

NUOVE REGIONI DI SCENARIO 3 e 4 ordinanza del ministro della salute.

Si comunica l'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre, con la quale, ai sensi del d.P.C.M. del 3 novembre 2020, sono state individuate le ulteriori Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" (cd. zona arancione) e quelle che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (cd. zona rossa) con un livello di rischio alto.

Il provvedimento colloca:

- nello "Scenario di tipo 3" - **elevata gravità (cd. zona arancione):**
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche;
- nello "Scenario di tipo 4" - **massima gravità (cd. zona rossa):**
Campania e Toscana.

Si ricorda che, alle regioni di "tipo 3" (cd. zona arancione) si applicano le misure di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 3 novembre 2020, mentre alle regioni di "tipo 4" (cd. zona rossa) le misure di cui all'articolo 3 del medesimo d.P.C.M. (vedere le "faq" già inviate in precedenza).

L'ordinanza produce effetti da domani - 15 novembre 2020 - e per un periodo di quindici giorni.

Riferimenti: ordinanza Ministro della salute del 13/11/2020 (G.U. n. 284 del 14/11/2020)

ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

contributo a fondo perduto

modalità e termini di presentazione della domanda

Premessa e requisiti

Il c.d decreto “Agosto” (articolo 59) prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Si ricorda che, per usufruire del beneficio, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, realizzati nella predetta zona A, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, invece, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

Entità del contributo

L’ammontare del contributo, che non può essere superiore a 150.000 € è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

La predetta percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400 mila €, superiori a 400 mila €e fino a un milione di €e superiori a un milione di €, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Agosto”.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille €per le persone fisiche e a duemila €per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità

Per la richiesta del contributo, va inviata apposita istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate, come da modulistica allegata, approvata dal provvedimento del direttore della stessa in data 12 novembre u.s.

Tempistica

Viene stabilito che la **trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021**, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nell'istanza devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, l'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, gli esercizi realizzati nelle zone A dei comuni interessati (di cui al comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto), nonché il codice catastale dei predetti comuni, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Nel predetto periodo di trasmissione dell'istanza, il Provvedimento in esame concede la possibilità, in caso di errore, di presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa, e l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere presentata anche nel caso in cui la richiesta sia stata accolta.

Comunicazioni

A seguito della presentazione dell'istanza, viene rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli, viene rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Erogazione

Ultimate le formalità di cui sopra, l'Agenzia eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l'accredito, tuttavia, viene eseguita una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Vengono effettuati ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto, con l'applicazione di interessi e sanzioni.

È, tuttavia, consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento

delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

E' stato previsto inoltre che i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati siano trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Inoltre, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, sono disciplinati i controlli antimafia, anche attraverso procedure semplificate.

Qualora dai controlli emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo.

Il provvedimento ricorda, in ogni caso, che, nell'ipotesi di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (nota 1)

Riferimenti: -articolo 59 decreto-legge n. 104 del 14-08-2020 (decreto Agosto);
-provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 12/11/2020.

nota 1

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.
Conferimento dei dati	I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la gestione delle istanze e l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali (codice fiscale e IBAN) potranno essere comunicati a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	Per le attività di verifica della corrispondenza del codice IBAN con l'intestatario dell'istanza, Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA Spa, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16. Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>																																					
	Erede che prosegue l'attività del <i>de cuius</i>	Codice fiscale del <i>de cuius</i>																																				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>																																					
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	Codice carica																																				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>																																					
	1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto																																					
REQUISITI	Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Fino a euro 400.000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ricavi/compensi complessivi anno 2019</td> <td style="text-align: center;">Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000</td> <td style="text-align: center;">Superiori a euro 1.000.000</td> <td style="text-align: center;">Superiori a euro 1.000.000</td> <td style="text-align: center;">Superiori a euro 1.000.000</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>					Fino a euro 400.000									Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	Superiori a euro 1.000.000	Superiori a euro 1.000.000	Superiori a euro 1.000.000																			
	Fino a euro 400.000																																					
Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	Superiori a euro 1.000.000	Superiori a euro 1.000.000	Superiori a euro 1.000.000																																		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">Codice Comune</td> <td style="text-align: center;">Mod. n.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Totale</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>								Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno	2020	2019	Codice Comune	Mod. n.																					Totale				
Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno	2020	2019	Codice Comune	Mod. n.																																		
Totale																																						
	Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019																																					
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>																																					
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN")																																					
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA																																					
	DATA																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">giorno</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">mese</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">anno</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	giorno	mese	anno																																		
giorno	mese	anno																																				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>																																					

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104 (di seguito "decreto"), riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta l'elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) per comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell'art. 59 del decreto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Come si presenta

L'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, o da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una *prima ricevuta* che ne attesta *la presa in carico*, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una *seconda ricevuta* che attesta *l'accoglimento* dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (*seconda ricevuta*) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("*la mia scrivania*") e nella sezione "*Consultazione degli invii effettuati*" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "*Fatture e Corrispettivi*").

Al soggetto richiedente viene inviata una PEC contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nella propria area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*" del sito dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 59 del decreto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto. In tale ipotesi deve essere barrata l'apposita casella in fondo al presente riquadro.

In presenza di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, la casella va barrata se almeno per uno di questi l'attività è iniziata dal 1° luglio 2019.

In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente all'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite) nonché il codice catastale del comune di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella, alla fine delle presenti istruzioni). In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, occorre compilare un rigo per ciascun esercizio.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;

- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data giugno;
 - i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
 - concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
 - nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (**sia con riferimento al 2019 che al 2020**);
 - per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
- In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di giugno .

IBAN Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato** (o cointestato) **al soggetto richiedente**.

Rinuncia al contributo Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).
La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).
Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

Sottoscrizione Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.
In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza.

ELENCO COMUNI

CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3